



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' PATRIMONIALE SCALINATA MONUMENTALE DI VIA GIUDECCA - RC -" APS *(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)¹*

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "APS - COMUNITA' PATRIMONIALE "SCALINATA MONUMENTALE DI VIA GIUDECCA" -RC-, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Reggio Calabria non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed intende operare anche in territori esterni.²
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "COMUNITA' PATRIMONIALE SCALINATA MONUMENTALE DI VIA GIUDECCA APS" oppure "C.P. GIUDECCA R.C. associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.³
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.⁴

Art.3 - Scopi, finalità, obiettivi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,⁵ attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.⁶

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:⁷

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone inoltre, in linea con la Convenzione di Faro, di costruire nuove forme di cooperazione tra attori pubblici, istituzionali e privati e sull'accesso e la partecipazione, individuale e collettiva, al patrimonio e alla sua gestione.

L'Associazione intende di realizzare detto proponimento attraverso la cooperazione di tutti i soci – individuali e collettivi – al processo di salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni, anche con l'utilizzo dei più avanzati strumenti, piattaforme e stili comunicativi messi a disposizione dall'innovazione digitale che permettono proprio grazie al loro potenziale partecipativo e cooperativo la piena realizzazione della condivisa e paritetica presa di consapevolezza e conseguente presa in carico del patrimonio come valore per la tenuta sociale e culturale del senso di appartenenza e condivisione comunitaria.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:⁸

- k) Educare, istruire e formare giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato in ambito sociale al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana e del buon vivere in società.
- l) Educare, istruire e formare giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato in ambito ambientale al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel vivere e rispettare il creato.
- m) Educare, istruire e formare giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato e della cittadinanza attiva in ambito patrimoniale e culturale e paesaggistico al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel tramandare identità e patrimonio alle generazioni future.
- n) Infondere ai giovani gli stimoli necessari per continuare gli studi, utili alla loro crescita esperienziale e curriculare, al fine di coltivare abilità e relazioni interpersonali, nonché, preparazione ed occasioni nell'affrontare con prontezza opportunità lavorative.

- o) Rafforzare la relazione fra cittadini e patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, al fine di consolidare, in essi, il diritto al patrimonio in tutte le sue forme: testimonianze, storia, memorie, conoscenza, comprensione, identità, coesione, creatività, ideali, principi e valori.
- p) Offrire momenti di incontro dai contenuti educativi, esperienziali, relazionali, sociali e solidali, fortemente caratterizzanti fra persone in città o regioni diverse al fine di potenziare e garantire il diritto inalienabile alle vacanze.
- q) Permettere a gruppi di giovani di coltivare talento e passione al fine di contrastare bullismo e povertà educativa.
- r) Sviluppare e co-creare, utilizzando gli strumenti della democrazia partecipata, progetti e azioni al fine di migliorare il benessere di individui e dell'ambiente.
- s) Restituire bellezza al patrimonio pubblico, inteso come risorsa da utilizzare, tramite progetti e azioni destinati alla collettività al fine di renderlo accessibile, sicuro e sostenibile.

5. L'obiettivo dell'Associazione è di attribuire valore a tratti particolari e identificativi del patrimonio culturale, impegnandosi nel quadro di un'azione pubblica, a sostenere e trasmettere i contenuti e le espressioni patrimoniali alle generazioni future. La Comunità Patrimoniale si basa su processi trasversali e partecipativi e sostiene con fermezza il diritto al patrimonio culturale e alla partecipazione alla vita culturale della comunità come parte di un processo di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo e in vista della costruzione di un comune e condiviso patrimonio culturale.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere quanto sopra attraverso la cooperazione di tutti i soci – individuali e collettivi – al processo di salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni, anche con l'utilizzo dei più avanzati strumenti, piattaforme e stili comunicativi messi a disposizione dall'innovazione digitale che permettono proprio grazie al loro potenziale partecipativo e cooperativo la piena realizzazione della condivisa e paritetica presa di consapevolezza e conseguente presa in carico del patrimonio come valore per la tenuta sociale e culturale del senso di appartenenza e condivisione comunitaria; l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati⁹

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.¹⁰
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse¹¹ presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.¹² In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹³ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di accesso agli atti al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.¹⁴

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹⁵ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati¹⁶.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:¹⁷
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);¹⁸
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;¹⁹
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.²⁰
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.²¹

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)²² degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni²³ prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,²⁴ sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum²⁵

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;²⁶
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati²⁷ e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi²⁸ nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati²⁹ in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni³⁰ e sono rieleggibili³¹. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;³²
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;³³
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato fra i membri del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.³⁴

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;³⁵
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,³⁶ salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.³⁷ Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto³⁸ e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,³⁹ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni⁴⁰ ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.⁴¹

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.⁴²

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,⁴³ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni⁴⁴ ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.⁴⁵

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:⁴⁶

- a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio⁴⁷

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.⁴⁸

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁴⁹ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni⁵⁰ dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, oltre che il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso.

Silvia Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti
Giovanni Lotti

**Vademecum per la redazione dello statuto di
associazione di promozione sociale (APS) non riconosciuta**
(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)

1. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione. Qualora si decidesse di far nominare il Presidente direttamente dall'Assemblea si consiglia di utilizzare l'apposito modello di statuto presente sul sito.
2. Indicare l'ambito di operatività dell'associazione, specificando se questo si limiti solamente al territorio comunale o provinciale, oppure possa estendersi anche al livello nazionale e/o internazionale.
3. L'art.91, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") prevede che chiunque utilizzi in modo illegittimo l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata quando l'illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.
4. La Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha precisato infatti che, durante il periodo transitorio e fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" (o l'indicazione di "associazione di promozione sociale") potrà comunque essere inserito nella denominazione da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei relativi registri, e ciò in base all'art.101, c.3, del Codice del Terzo settore.
5. Ex art.4, c.2, del Codice del Terzo settore, non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti.
6. Ex art.35, c.1, del Codice del Terzo settore, le APS, a differenza delle ODV, possono realizzare la loro attività in maniera prevalente o esclusiva in favore dei propri associati, potendo comunque svolgerla (sia in modo prevalente che esclusivo) anche nei confronti di terzi.
7. Indicare una o più attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, che vengono qui di seguito riportate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

8. La finalità è lo scopo di natura ideale di un'associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d'essere (o *mission*) dell'organizzazione.

Mentre le attività di interesse generale devono essere selezionate dall'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore (riportato alla nota 7), gli obiettivi che un'associazione si pone vanno a specificare in maniera ulteriore le attività di interesse generale selezionate.

Per fare un esempio, se un'associazione intende svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, indicata alla lettera n) dell'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, una finalità può essere quella di sostenere e aiutare i bambini che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.

9. Ex art.35, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di APS è di 7 persone fisiche o 3 APS, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

10. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.35, c.3, del Codice del Terzo settore.

11. Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

12. Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio l'Assemblea).

13. Il potere di pronunciarsi sull'istanza di colui che si è visto rifiutare l'ammissione all'associazione può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Proviviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

14. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

15. Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Proviviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

16. Per acquisire e mantenere la qualifica di APS occorre rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari) oppure, in alternativa, la proporzione fra associati e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore al 5% del numero degli associati).

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una APS fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se un'APS si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

Per quanto riguarda invece il rapporto fra associati e persone retribuite, il semplice esempio che si può fare è che su una base associativa di 100 persone si possono avere al massimo 5 lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura).

17. Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

18. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

19. È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 220.000 euro di entrate;
- c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di controllo assume carattere discrezionale.

20. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;
- c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di revisione assume carattere discrezionale.

21. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

22. Può essere prevista una percentuale minima di associati per convocare l'Assemblea diversa da quella prevista nel modello di statuto, purché non inferiore a 1/10 degli associati.

23. Può essere previsto un termine diverso per la convocazione dell'Assemblea rispetto a quello indicato nel modello di statuto, comunque non inferiore a 7 giorni.

24. La videoconferenza è una modalità facoltativa di svolgimento dell'Assemblea, comunque espressamente prevista dall'art.24, c.4, del Codice del Terzo settore. La stessa disposizione prevede la possibilità di disciplinare a livello statutario il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

25. Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 14 e 15 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

26. Ex art.14, c.1, del Codice del Terzo settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore che hanno più di 1 milione di euro di entrate o ricavi annui.

27. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, in sede di seconda convocazione, un quorum costitutivo più basso (ad esempio 1/3 degli associati) per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

A differenza di quanto si prevede in sede di Assemblea ordinaria, occorre comunque stabilire un quorum costitutivo in seconda convocazione, in modo da garantire un livello di rappresentatività dell'Assemblea più elevato rispetto a quello ordinario. Non è in sostanza possibile rendere valida l'Assemblea in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti: ciò al fine di impedire che una minoranza di associati possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione, ledendo in tal modo il principio democratico.

28. Lo statuto può comunque disporre un periodo di tempo inferiore a 3 mesi oppure non prevedere alcun periodo minimo di iscrizione nel libro degli associati ai fini dell'esercizio del diritto di voto; non è invece possibile stabilire un periodo minimo di iscrizione superiore a 3 mesi. L'art.24, c.1, del Codice del Terzo settore è quindi derogabile ma non in maniera peggiorativa nei confronti dell'associato.

Qualora si decida di prevedere un periodo temporale prima di poter esercitare il diritto di voto, gli associati che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di voto ma sono comunque invitati all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Il loro numero non viene computato ai fini del raggiungimento dei quorum.

29. A differenza delle ODV, nelle quali tutti i Consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea fra gli associati, nelle APS, ex art.26, c.2, del Codice del Terzo settore, la maggioranza dei Consiglieri deve essere eletta dall'Assemblea fra le persone fisiche associate oppure, in ipotesi di associazione di "secondo livello", fra coloro che sono indicati dagli enti giuridici associati. È quindi possibile che una minoranza dei componenti il Consiglio Direttivo non sia eletta fra gli associati, ammettendosi in questo modo anche i membri di diritto.

30. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato del Consiglio Direttivo, tale comunque da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione.

31. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per coloro che ricoprono la carica di Consigliere.

32. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.

33. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

34. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

35. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

36. *La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche.*

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell'ente, ma deve comunque essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile.

37. Rispetto a quanto previsto dall'art. 21, c.2, del modello di statuto, le modalità per sostituire i Consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso.

38. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

39. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di controllo. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente.

Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:

- a) monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) collegiale: in tal caso i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

Al di fuori dei casi in cui l'organo di controllo è obbligatorio, qualora l'associazione scelga comunque di nominarlo, è opportuno che il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

40. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dell'organo di controllo, anche parificandola a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

41. Solo se l'organo di controllo è un organo collegiale.

42. Nel caso in cui si scelga di affidare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti, e quindi si decida di non nominare un apposito organo di revisione, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di istituzione di patrimoni destinati ex art.10 del Codice del Terzo settore, la revisione legale è obbligatoria e non può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso deve quindi essere nominato un apposito organo di revisione.

43. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di revisione, così come può essere prevista l'elezione di un organo di revisione monocratico. È possibile affidare l'incarico anche ad una società di revisione legale. Sia che si tratti di persone fisiche che di società, il requisito necessario è quello dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

44. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dell'organo di revisione, anche parificandola a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

45. Solo se l'organo di revisione è un organo collegiale.

46. Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.

47. Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

48. L'esercizio sociale può anche non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ben potendo un'associazione decidere di avere un esercizio sociale a cavallo di due annualità (ad esempio con inizio 1° luglio e termine il 30 giugno).

49. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le APS) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

50. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale maggior termine deve comunque essere espressamente previsto dallo statuto.